

Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2008, n. 0154/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi nel settore museale previsti dall'articolo 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione
Art. 2	Oggetto e destinatari degli interventi
Art. 3	Spese ammissibili
Art. 4	Modalità e termine di presentazione delle domande
Art. 5	Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
Art. 6	Disposizione di rinvio
Art. 7	Disposizioni transitorie
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce le modalità per l'attuazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento della dotazione di apparecchiature tecniche previsti nel settore museale dall'articolo 6, comma 21, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2

(Oggetto e destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati mediante la concessione di contributi per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento della dotazione di strumenti audiovisivi a disposizione dei visitatori per la migliore fruizione delle collezioni e dei beni del patrimonio museale.

2. Ai fini del presente regolamento, per strumenti audiovisivi finalizzati alla migliore fruizione pubblica del patrimonio museale si intendono:

- a) audioguide che illustrano i percorsi didattici museali e di divulgazione dei contenuti, aggiornabili e disponibili in più lingue;
- b) riproduttori e lettori multimediali tecnologicamente avanzati;
- c) altre apparecchiature multimediali e informatiche predisposte per favorire l'interattività con l'utente attraverso la combinazione di diversi linguaggi (visivi, sonori, testuali).

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 gli enti gestori dei musei classificati come multipli o grandi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e successive modifiche e integrazioni (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia) nonché gli enti gestori degli altri musei riconosciuti di interesse regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese, da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda, aventi ad oggetto:

- a) l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di strumenti audiovisivi in dotazione al museo;
- b) l'acquisizione della disponibilità, sulla base di contratti di leasing, noleggio o altri accordi di servizi, di strumenti audiovisivi di notevole impegno economico, da utilizzare in occasione di specifiche esposizioni o comunque per periodi di tempo circoscritti;
- c) l'acquisizione di prestazioni di carattere tecnico e scientifico necessarie per la predisposizione di supporti conoscitivi, quali testi, anche multilingue, registrazioni sonore, apparati fotografici e altra documentazione, nonché per la progettazione e la realizzazione di video e altri prodotti multimediali, o comunque di ogni altra prestazione necessaria per assicurare la piena fruibilità degli strumenti audiovisivi.

Art. 4

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate entro il termine del 31 gennaio alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, corredate di un preventivo dettagliato di spesa, con riferimento alla tipologia delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 2, ed alle voci di spesa di cui all'articolo 3.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

Art. 5

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. L'entità del contributo da assegnare per ciascuna struttura museale è fissata fino alla misura massima del 100% dell'importo delle spese riconosciute ammissibili, in

conformità al programma previsto dall'articolo 6, comma 21, della legge regionale 1/2007.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso.

3. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo.

4. In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa oggetto di contributo regionale; il contributo è definitivamente determinato nella misura di cui al comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 6

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno in corso, le domande di contributo sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; sono fatte salve le domande già presentate purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo 4, comma 1, entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.